

## REGOLAMENTO (CEE) N. 891/91 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1310/90<sup>(4)</sup>, il concorrente deve indicare il prezzo proposto per 100 kg di burro espresso nella moneta dello Stato membro in cui ha luogo la gara; che per semplificare la fissazione del prezzo minimo di acquisto per ciascuna gara, è opportuno imporre ai concorrenti di esprimere le offerte in ecu, con due decimali al massimo, per 100 kg di burro;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1589/87 fa obbligo al concorrente di costituire una cauzione di 10 ECU/t a garanzia, da un lato, del mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, dall'altro, della consegna del burro al magazzino; che l'importo della cauzione di gara si rivela insufficiente a garantire l'ottemperanza di queste due esigenze principali e che è pertanto opportuno aumentarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1589/87 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), i termini « espresso nella moneta dello Stato membro in cui avviene la gara » sono sostituiti dai termini « espresso in ecu con due decimali al massimo ».
- 2) All'articolo 4, l'importo di « 10 ecu » è sostituito da « 30 ecu ».
- 3) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 11*

La conversione in moneta nazionale del prezzo proposto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della cauzione di gara di cui all'articolo 4 e del prezzo massimo di cui all'articolo 5 si effettua applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 29.